

DELIBERAZIONE 21 GIUGNO 2022

264/2022/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA BM ENERGIA S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (IMPIANTO EOLICO ASSOCIATO AL POD IT001E97645524)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1209^a riunione del 21 giugno 2022

VISTI:

- la Direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2019, 566/2019/R/eel e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo Integrato della regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica" e s.m.i. (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.LGS. 1 giugno 2011, n. 93)" (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com o Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota (prot. 7693 del 5 marzo 2018), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. In data 13 marzo 2022 (prot. Autorità 10591 del 14 marzo 2022), BM Energia S.r.l. (di seguito: reclamante o BM Energia) ha presentato all'Autorità un reclamo nei confronti di e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o e-distribuzione), contestando la mancata erogazione dei rimborsi a titolo di indennizzi automatici, previsti dalla regolazione dell'Autorità, in conseguenza delle disalimentazioni, avvenute tra il 16 febbraio 2021 ed il 17 dicembre 2021, segnalate dalla stessa BM Energia, con

- riferimento ad un impianto di produzione da fonte eolica associato al POD IT001E97645524;
2. con nota del 25 marzo 2022 (prot. 13070), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
 3. con nota del 4 aprile 2022 (prot. Autorità 14867 del 5 aprile 2022), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
 4. con nota dell’8 aprile 2022 (prot. 15589), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune informazioni;
 5. con nota del 14 aprile 2022 (prot. 16719), l’Autorità ha rettificato il termine di conclusione del procedimento di trattazione del reclamo *de quo*, comunicando che, a seguito della suddetta richiesta di informazioni, tale termine veniva prorogato di due mesi venendo, pertanto, fissato al 13 luglio 2022;
 6. con nota del 15 aprile 2022, e-distribuzione ha risposto alla citata richiesta di informazioni mediante due distinte comunicazioni: una rivolta anche al reclamante, (prot. Autorità 16889 del 15 aprile 2022), priva del registro delle chiamate in quanto contenente alcuni dati sensibili appartenenti a soggetti terzi ed informazioni aziendali riservate, l’altra diretta unicamente all’Autorità (prot. Autorità 16888 del 15 aprile 2022), comprensiva dell’allegato relativo al registro delle chiamate;
 7. con nota del 20 aprile 2022 (prot. Autorità 17637 del 20 aprile 2022), il gestore ha chiarito di aver trasmesso anche al reclamante la propria lettera di risposta, mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata diverso rispetto a quello effettuato all’Autorità, privo del citato allegato;
 8. in data 31 maggio 2022, la Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

9. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TIQE e in particolare:
 - i. l’articolo 7, comma 1, secondo cui l’impresa distributrice registra la causa di ogni interruzione, escluse le interruzioni con origine “sistema elettrico”, secondo la seguente articolazione di primo livello:
 - a) cause di forza maggiore;
 - b) cause esterne;
 - c) altre cause, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate, anche con riferimento alle interruzioni non localizzate;
 - ii. l’articolo 8, comma 2, che dispone che, con riferimento alle interruzioni originate sulla rete AT e MT - ad eccezione di quelle originate sul lato media tensione degli impianti di trasformazione MT/BT - l’impresa distributrice documenta l’inizio delle interruzioni senza preavviso mediante registrazione della prima apertura degli interruttori, rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra strumentazione per la registrazione della continuità del servizio;

- iii. l'articolo 8, comma 3, secondo cui, con riferimento alle interruzioni originate sulla rete in bassa tensione e sul lato media tensione degli impianti di trasformazione MT/BT, l'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni senza preavviso lunghe o brevi mediante annotazione nell'elenco delle segnalazioni e chiamate telefoniche dell'istante della prima segnalazione o chiamata telefonica. Qualora l'interruzione coinvolga un solo utente in bassa tensione che non si trovi sul punto di fornitura al momento della prima segnalazione o chiamata telefonica, l'impresa distributrice ha facoltà di annotare nell'elenco delle segnalazioni e chiamate telefoniche, quale istante di inizio dell'interruzione, l'istante della seconda segnalazione o chiamata telefonica del medesimo utente in bassa tensione se avvenuta oltre quattro ore dalla prima;
- iv. l'articolo 20 che introduce gli indicatori di riferimento per le interruzioni senza preavviso lunghe e brevi e, in particolare:
 - a) il comma 1 che definisce l'indicatore di riferimento D1 come la durata complessiva annua delle interruzioni senza preavviso lunghe per utente BT, riferita alle interruzioni con origine sulle reti MT e BT e attribuite ad altre cause, come indicato dai precedenti articoli 6 e 7;
 - b) il comma 3 che definisce l'indicatore di riferimento N1 come il numero complessivo annuo delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi per utente BT, riferito alle interruzioni con origine sulle reti MT e BT e attribuite ad altre cause, come indicato dai precedenti articoli 6 e 7;
- v. l'articolo 51 che dispone gli standard di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell'alimentazione dell'energia elettrica, in caso di interruzioni con e senza preavviso, per gli utenti in MT e BT e, in particolare, il comma 4 in base al quale sono definiti nella tabella 9, distintamente per gli utenti MT e BT, per il periodo di regolazione 2016-2023, standard di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell'alimentazione dell'energia elettrica:
 - a) in caso di interruzioni senza preavviso per gli utenti BT e MT appartenenti ad ambiti di alta, media o bassa concentrazione;
 - b) in caso di interruzioni con preavviso per tutti gli utenti BT e MT;
- vi. l'articolo 53 secondo cui, in caso di mancato rispetto dei tempi massimi di ripristino dell'alimentazione definiti dall'articolo 51, l'impresa distributrice versa un rimborso ad ogni utente coinvolto nell'interruzione;
- vii. la tabella 9 che definisce gli standard per il tempo massimo di ripristino della fornitura nel seguente schema:
 - a) interruzioni senza preavviso
 - alta concentrazione - standard per utenti BT (8 ore); standard per utenti MT (4 ore);
 - media concentrazione - standard per utenti BT (8 ore); standard per utenti MT (4 ore);
 - bassa concentrazione - standard per utenti BT (12 ore); standard per utenti MT (6 ore);
 - b) interruzioni con preavviso

- tutti i gradi di concentrazione - standard per utenti BT (8 ore); standard per utenti MT (8 ore).

QUADRO FATTUALE:

10. Il reclamante è proprietario di un impianto di produzione da fonte eolica connesso alla rete di distribuzione in bassa tensione, gestita da e-distribuzione, presso “Contrada Misita Snc” in Santo Stefano Quisquina (AG) associato al POD IT001E97645524;
11. nel corso del 2021, il reclamante ha registrato una serie di interruzioni dell’erogazione del servizio elettrico, nel periodo indicato nel precedente punto 1;
12. in data 20 dicembre 2021, il reclamante ha inviato il pre-reclamo al gestore, contestando le citate interruzioni del servizio;
13. in data 19 gennaio 2022, il gestore ha comunicato al reclamante di avere disposto accertamenti a seguito del pre-reclamo del 20 dicembre 2021;
14. in data 25 gennaio 2022, il gestore ha risposto al pre-reclamo di BM Energia;
15. non reputando soddisfacente la suddetta risposta, BM Energia ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

16. Il reclamante chiede l’erogazione dei rimborsi a titolo di indennizzi automatici per le citate interruzioni del servizio di erogazione dell’energia elettrica, verificatesi nel corso del 2021, che hanno interessato il proprio impianto di produzione da fonte eolica e che, in 6 casi, avrebbero superato la durata di 8 ore;
17. in particolare, BM Energia sottolinea che le informazioni derivanti dai sistemi di monitoraggio e dal data base di cui è dotata non sono congruenti con quelle fornite da e-distribuzione e tali da non poter essere attribuibili alla differenza tra le durate netta e lorda delle interruzioni;
18. il reclamante precisa, inoltre, che per tutte le interruzioni “è stata necessaria la segnalazione telefonica, nonostante il distributore abbia piena capacità di rilevare da remoto tali interruzioni e di prendere adeguate iniziative”;
19. infine, il reclamante afferma che, in data 22 dicembre 2021, e-distribuzione ha effettuato “un intervento di riarmo dell’interruttore, posto a protezione della linea BT dedicata a BM Energia, dopo il quale non si sono più verificate interruzioni”.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

20. Il gestore conferma le contestate disalimentazioni relative al POD IT001E97645524, nel periodo indicato da BM Energia, precisando che “*In merito alla discrepanza circa la durata delle interruzioni evidenziate dal reclamante (...) la scrivente, come regolamentato da Art. 8.3 della n. 646/2015/R/EEL e s.m.i., documenta l’inizio delle interruzioni senza preavviso lunghe o brevi originate sulla rete BT e negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante annotazione*

nell'elenco delle segnalazioni e chiamate telefoniche di cui al comma 13.3 dell'istante della prima segnalazione o chiamata telefonica". Pertanto, "nessuna di queste ha superato la soglia limite prevista dalla Tabella n. 9 del TIQE ai fini dell'erogazione dell'indennizzo spettante per interruzioni prolungate precisando inoltre che l'utenza risulta ubicata su territorio di comune nel quale è stata rilevata nell'ultimo censimento una popolazione non superiore a 5.000 abitanti (bassa concentrazione)";

21. *in particolare, e-distribuzione afferma che "dall'esame del nostro protocollo di servizio, che costituisce documentazione ufficiale e supporto probatorio (...) emerge che la rete in media tensione esercita a 20 KV ove, tra le altre, è sottesa anche la rete di bassa tensione cui è connesso il vostro impianto eolico, nonché la stessa rete di bassa tensione, sono andate fuori servizio. Talora per cause accidentali endogene sulla rete di bassa e di media tensione, talaltra per disservizi prodotti dagli impianti dei clienti sulla rete di bassa tensione";*
22. *di conseguenza, "atteso che si tratta di eventi imprevedibili e indipendenti dalla nostra volontà; quindi, non essendo a noi ascrivibili", il gestore conclude che "non s'ha titolo all'accoglimento di richieste risarcitorie, sia per principio generale di diritto, afferendo l'occorso al caso fortuito, sia per espressa pattuizione tra le parti. Recita, infatti, l'art. 17.1.2 delle condizioni generali di contratto di somministrazione di energia elettrica, a suo tempo da voi sottoscritto: «Le parti si danno atto che il Distributore distribuisce l'energia con continuità, salvo patti speciali o casi di forza maggiore. Il Distributore può interrompere l'energia per cause di oggettivo pericolo e per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti medesimi o per motivi di sicurezza anche connessi all'espletamento di altri servizi di pubblica utilità, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo alla clientela. Tali interruzioni nonché le interruzioni o le limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a scioperi che non dipendano da variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali oppure a causa di forza maggiore o comunque non imputabili al Distributore o al Fornitore, non danno luogo a riduzione delle somme dovute per la fornitura, né a risarcimento danni, né risoluzioni di contratto»";*
23. *infine, in relazione all'interruzione del 17 maggio 2021 della durata di 7h 8' 52'', e-distribuzione afferma che essa si è resa necessaria "per la necessità di urgente manutenzione della rete in media tensione", precisando che "Detti interventi, volti a garantire la qualità e la continuità del servizio elettrico, vengono, nel rispetto della Delibera 646/15 dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (dall'1/1/2018 Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente - ARERA) comunicati, anzitempo, alla clientela interessata, tramite affissione di volantini informativi, nelle immediate adiacenze dei luoghi o delle vie ove insistono i manutenzionandi impianti affinché la clientela, ove necessitante, Id. 37376683 2/2 predisponga, a suo esclusivo onere, fonti energetiche alternative". Peraltro, il gestore sottolinea come, anche in questo caso, "afferendo l'occorso a forza maggiore, non s'ha titolo ad alcun indennizzo";*

24. pertanto, il gestore ribadisce la correttezza della propria condotta, chiedendo che il reclamo sia archiviato ovvero respinto.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

25. Il *thema decidendum* del reclamo verte sulla mancata erogazione dei rimborsi a titolo di indennizzi automatici, previsti dal TIQE, a seguito delle interruzioni del servizio elettrico verificatesi nel periodo dal 16 febbraio 2021 al 17 dicembre 2021;
26. in particolare, si tratta di accertare la correttezza delle registrazioni, da parte di e-distribuzione, delle citate interruzioni segnalate dal reclamante, stabilendo quindi l'effettiva durata delle stesse al fine di verificare il rispetto degli standard di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell'alimentazione di energia elettrica;
27. dall'analisi dei "moduli IGB (Interruzioni e Guasti BT)", inviati da e-distribuzione con la comunicazione del 15 aprile 2022, acquisiti agli atti, sui quali sono registrate, per ciascuna interruzione sulla rete in bassa tensione, data e orario della prima segnalazione, emerge che:
 - a. la data e l'ora di inizio delle interruzioni con origine sulla rete in bassa tensione - come indicate anche nell'elenco cronologico delle interruzioni riportato nella lettera di risposta di e-distribuzione del 25 febbraio 2022 al cd pre-reclamo - sono sensibilmente differenti da quelle indicate da BM Energia; in particolare, le durate delle interruzioni registrate dal gestore risultano sempre inferiori rispetto a quelle indicate dal reclamante;
 - b. la data e l'ora di fine delle interruzioni con origine sulla rete in bassa tensione risultano sostanzialmente corrispondenti a quelle indicate da BM Energia;
28. tale discrepanza nella data e orario di inizio delle interruzioni, come emerso nel corso dell'istruttoria, deriva dal fatto che i sistemi di monitoraggio del reclamante hanno registrato l'interruzione nel momento in cui è avvenuta, mentre il gestore – come disposto dall'articolo 8, comma 3, del TIQE - documenta l'inizio delle interruzioni senza preavviso lunghe o brevi mediante annotazione nell'elenco delle segnalazioni e chiamate telefoniche dell'istante della prima segnalazione o chiamata telefonica;
29. nel caso, invece, delle interruzioni sulla rete in media tensione del 15 maggio 2021 e del 17 maggio 2021 (quest'ultima programmata) - essendo queste individuate mediante registrazione della prima apertura degli interruttori rilevata dal sistema di telecontrollo di e-distribuzione, come disposto dall'articolo 8, comma 2, del TIQE - le indicazioni di BM Energia risultano sostanzialmente corrispondenti a quelle del gestore;
30. ne consegue che le durate delle interruzioni indicate da e-distribuzione sono corrette, essendo stata rilevate e registrate in conformità alla regolazione vigente, e sono tutte al di sotto delle 8 ore;
31. risulta, dunque, accertato che tali durate sono inferiori ai tempi massimi di ripristino dell'alimentazione - indicati nella Tabella 9 del TIQE richiamata dall'articolo 51, comma 4, del medesimo TIQE - al superamento dei quali l'impresa distributrice è tenuta al versamento di un rimborso a titolo di indennizzo

- automatico ad ogni utente coinvolto nell'interruzione (nel caso specifico, 12 ore, per le interruzioni senza preavviso risultando l'utenza *de qua* ubicata su territorio di un comune la cui popolazione non supera i 5.000 abitanti quindi in "bassa concentrazione"; 8 ore per le interruzioni con preavviso);
32. quanto sopra rende inconferente, ai fini della soluzione della controversia in esame, la verifica dell'origine delle interruzioni in questione (che, per inciso, il gestore attribuisce a cause di forza maggiore escludendole, quindi, dal sistema degli indennizzi); infatti, ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 3, del TIQE, i rimborsi a titolo di indennizzi automatici vengono erogati esclusivamente con riferimento alle interruzioni con origine "altre cause" come definite dall'articolo 7, comma 1, del TIQE;
 33. pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo non risulta fondato, atteso che non può essere accolta la pretesa del reclamante di ricevere i rimborsi a titolo di indennizzi automatici, ai sensi dell'articolo 53 del TIQE, in relazione alle contestate interruzioni

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da BM Energia S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione ad un impianto di produzione da fonte eolica associato al POD IT001E97645524;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

21 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini